



Sent. N. 4610/17
Cron. N.
Rep. N. 4610/17
R.G.
N.6374/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al N. 6374/2017 R.G., tra
MASTROLONARDO PATRIZIA (C.F.: MSTPRZ62T56F839P), elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via Monterusso, 69/70, presso lo studio del suo procuratore Avv. Roberto Guadagno, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), in persona del Sindaco *p.t.*, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Filangieri, 21, presso lo studio del suo procuratore Avv. Salvatore Cangiano, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: Il procuratore dell'attrice conclude per l'accoglimento della domanda. Il procuratore del convenuto Comune conclude per il rigetto della domanda attorea.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 07.03.2017, Mastrolonardo Patrizia convenne in giudizio, innanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace, il Comune di Giugliano in Campania (NA), in persona del Sindaco *p.t.*, per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni materiali subiti nonché al pagamento delle spese di lite. A sostegno della domanda dedusse che il 1° 09.2016, verso le ore 11.30 circa, in Giugliano in Campania (NA), l'attrice camminava per la



Via Lago Patria sul marciapiede posto sul margine destro della carreggiata, allorquando, giunta all'altezza del civico n. 150, rovinava al suolo improvvisamente a causa di un tombino privo della griglia di copertura e ricoperto completamente da erbacce e carte. Aggiunse che: l'accaduto si verificava esclusivamente a causa dell'insidia data dal fatto che la disconnessione non era visibile, unitamente al fatto che non vi erano segnali di pericolo; a causa della caduta si rese necessario il trasporto presso il P.S. della Clinica "Pineta Grande" in Castelvoturno (CE); nessun esito aveva sortito il tentativo di bonario componimento esperito mediante apposita messa in mora inviata al Comune convenuto. Il convenuto Comune di Giugliano in Campania, regolarmente citato, si costituiva impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio, veniva prodotta documentazione nonché ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice e la c.t.u. medico-legale, dopodiché la causa, precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione in atti, innanzitutto, risulta provata la titolarità della legittimazione processuale attiva mediante l'esibizione del certificato di primo soccorso, mentre quella passiva emerge dall'espletata istruttoria. In particolare, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto Comune di Giugliano in Campania si osserva che l'attrice ha depositato agli atti copia del "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" del Comune di Giugliano. Invero, l'art. 11 del citato Regolamento stabilisce che la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche "è gradata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insite l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato in 3 categorie"; il successivo art. 12 fa rientrare la predetta Via nella prima categoria. Pertanto, poiché si evince chiaramente che la Via Lago Patria insiste sul territorio del convenuto Comune (altrimenti non sarebbe soggetta ad alcuna tassa), tale eccezione è da rigettare.

Nel merito, la domanda dell'attrice è fondata e va accolta. Invero, la dinamica del sinistro, così come descritta dal teste di parte attrice escusso, Mascolo Massimo, trova conferma nelle prospettazioni contenute in citazione e fa decisamente propendere per la tesi dell'esclusiva responsabilità, nel sinistro *de quo*, del convenuto Comune di





Giugliano in Campania, per non aver adottato, nella fattispecie che ci occupa, tutte le cautele idonee ad evitare pericoli agli utenti della strada nonché tutte le cautele (compresa l'ordinaria manutenzione) idonee ad evitare pericoli ai terzi.

Or dunque, tra l'evento dannoso lamentato dall'attore ed il comportamento omissivo del convenuto esiste un nesso eziologico che fa sì che quest'ultimo debba rispondere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, dei danni *de quibus*.

Osserva, infatti, questo Giudicante che il caso in esame ben si inquadra nella fattispecie relativa al c.d. "pericolo occulto", ovvero laddove sono presenti i requisiti dell'insidia e del trabocchetto (non prevedibilità e non visibilità), cause principali del lamentato evento dannoso. Al riguardo, la giurisprudenza di merito, che questo Giudice ritiene di condividere, ha affermato che "La norma di cui all'art. 2051, c.c., prevede una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051, c.c., dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. (omissis) Ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la medesima res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o statica, ovvero, per effetto di concause umane o naturali." (Tribunale Bari, sez. III, 14/01/2010, n. 104). E' indubbio che nella fattispecie in esame, le circostanze del lamentato sinistro, così come emerso dalla deposizione del teste escusso, fa ragionevolmente propendere per la tesi della imprevedibilità del pericolo predetto e della sua non immediata visibilità. Nulla, invece, ha dimostrato il convenuto Comune, circa l'adozione di azioni dirette alla corretta manutenzione e all'eliminazioni dei pericoli, né tantomeno ha dimostrato l'eventuale caso fortuito del lamentato evento.

Tanto premesso, essendo risultato violato, da parte del convenuto Ente, la disciplina del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c., va dichiarata l'esclusiva





DI PA

responsabilità del convenuto Comune di Giugliano in Campania (NA) in ordine ai danni per i quali è causa.

In ordine all'entità dei danni fisici subiti dall'attrice (dalla stessa quantificati in citazione in €. 5.000,00), poi, ritiene questo Giudice di liquidare gli stessi sulla scorta della relazione medica effettuata dal c.t.u. dott. Gorizio Pieretti, il quale ha attestato che a seguito del sinistro *de quo*, l'attrice ebbe a riportare "frattura composta del capitello radiale dx", con postumi valutati come danno biologico nella misura del 3%, I.T.T. di gg. 30, I.T.P. al 50% di gg. 20 ed I.T.P. al 25% di gg. 15. Si osserva che la domanda di risarcimento del danno biologico, postulata dal difensore della persona danneggiata, trova i propri paradigmi normativi negli artt. 3 Cost. e 2043 c.c. Essa è fondata, in considerazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza 14 luglio 1986, n.134) e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sulla nozione cfr. per tutte: Cass., 6 giugno 1981, n. 3675; conf. Cass. 3 febbraio 1999, n. 911). Quanto alla natura di tale danno, esso – come è noto – si configura come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica e, perciò, tutelate in via primaria dalla stessa Costituzione. Con riferimento, poi, alla sua determinazione, questo Giudice, movendo dal presupposto teorico che il suddetto danno si risolva in una diminuzione di quello che può complessivamente definirsi il "benessere vitale" della persona e, poiché il sinistro si è verificato successivamente all'entrata in vigore della Legge del 5 marzo 2001, N. 57 (art. 5, nella fattispecie, così come successivamente modificato), ritiene doversi applicare detta normativa come utile parametro per la liquidazione del danno.

Tanto premesso, il danno da invalidità temporanea, si liquida nella somma di €. 47,49 giornalieri per il predetto periodo d'inabilità temporanea totale di gg. 30, di €. 23,74 giornalieri per il predetto periodo d'inabilità temporanea parziale di gg. 20 al 50% e di €. 11,87 giornalieri per il predetto periodo d'inabilità temporanea parziale di gg. 15.

Il risarcimento pertanto, in ragione della durata dell'invalidità così



pecificata, può determinarsi in complessivi € 2.077,69 ivi compresi € 1.424,70 per 20 giorni d'inabilità temporanea totale, € 474,90 per 20 giorni d'invalidità temporanea parziale al 50% ed € 178,09 per 15 giorni d'invalidità temporanea parziale al 25%.

otto il profilo del danno biologico da invalidità permanente, che ben può essere configurato come "micropermanente", tenuto conto di quanto innanzi esposto e sulla base della perizia elaborata peritale e sulla documentazione medica esibita, si stima che il danno stesso nel 3%, da quantificare, sempre secondo la citata normativa (art. 5 L. n. 30/2001, così come successivamente modificato), in € 2.301,13 determinati in base alla "Tabella delle micropermanenti" allegata alla predetta Legge con relazione alla età dell'attrice all'epoca del sinistro de quo (anni 53).

Per il danno morale in quanto non richiesto.

Di ciò si aggiunge la somma di € 65,00, a titolo di spese mediche provate documentalmente dall'attrice.

Il tutto per un totale di € 4.443,82 (somma da ritenersi già all'attualità), a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, così come disposto dal dispositivo. Le spese di c.t.u. (che si liquidano in complessivi € 400,00) sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:

A. Dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco *p.t.*, in ordine ai danni per i quali è causa e, per l'effetto, condanna il predetto convenuto al risarcimento, a favore dell'attrice Mastrolonardo Patrizia, dei danni *de quibus*, che liquida in complessivi € 4.443,82, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.



B. Condanna, altresì, il predetto convenuto Comune di Giugliano in Campania al pagamento a favore dell'Avv. Roberto Guadagno, per dichiarato anticipo, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 400,00 per spese di c.t.u. ed € 200,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

C. Dichiara la presente sentenza esecutiva per legge.


Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data 30 giugno 2021

IL GIUDICE DI PACE
AVV. FILIPPO VASTARELLA

[Handwritten signature]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI
PUBBLICATA IN CANCELLERIA
30 GIU 2021
IL CANCELLIERE <i>[Handwritten initials]</i>







UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Escrivà

80016 - Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali
di Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.*

E' copia conforme all'originale n. 46/012 che si rilascia in forma

*Esecutiva a richiesta di: Avv. ROBERTO GUARDASNO (A.T.A.M.)
Marano di Napoli il 14/07/2009*



IL CANCELLIERE

Mario SMITH

